

# *Consiglio Nazionale del Notariato*

*Studio n.121-2022/I*

## **LA EVOLUZIONE NORMATIVA IN TEMA NO-PROFIT:**

### **LA “SOCIETA’ BENEFIT”**

*di Paolo Guida*

*(Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 30 novembre 2022)*

#### *Abstract*

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, rilanciando il no-profit.

In sintesi, la “società benefit” è una società che – oltre al tradizionale scopo di lucro – intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente. Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività imprenditoriale, e il modello not for profit, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.

*Sommario.* 1. L’intervento concreto del Legislatore nel campo no-profit. 2. Un nuovo modello societario. 3. Le peculiarità dei patti sociali della “Società Benefit”: A) La denominazione; B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune; C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione. 4. Le novità circa gli obblighi degli amministratori. a) La istituzione del responsabile di funzioni; b) La predisposizione della c.d. relazione annuale. 5. La ampliata responsabilità degli amministratori: in particolare la posizione degli Stakeholders.

#### 1) L’INTERVENTO CONCRETO DEL LEGISLATORE NEL CAMPO NO-PROFIT

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 – cd. Legge di stabilità – all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della

propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, ed anche a quelle nel terzo settore in particolare,<sup>1</sup> rilanciando il no-profit.

In sintesi, la “società benefit” è una società che – oltre al tradizionale scopo di lucro – intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.<sup>2</sup> Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il modello societario *for profit*, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività imprenditoriale, e il modello *not for profit*<sup>3</sup>, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.<sup>4</sup>

Passando all’analisi della normativa, dobbiamo rilevare che la società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare - in modo responsabile, sostenibile e trasparente - nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico: persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.<sup>5</sup>

Affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre poi, non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa, per cui il Notaio<sup>6</sup> ha notevoli compiti operativi sia al momento della nascita di tale società che nel corso della sua vita<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Interessante e piena di spunti la Circolare ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, in Riv. not., 2016, 775 ss.

<sup>2</sup> Per una primissima analisi della figura vedi P. GUIDA, *Il modello “società benefit”: analisi strutturali e applicazioni al terzo settore*, in Atti del Convegno “La riforma del cd. Terzo Settore” organizzato dalla Fondazione Nazionale del Notariato – Università Luiss Guido Carli il 22 luglio 2017, Roma, 2017, 19.

<sup>3</sup> Come è noto il settore *non profit* rappresenta “la terza via per la realizzazione del generale benessere economico della persona, alternativa sia al mercato, che all’erogazione da parte dello Stato”, M.V. DE GIORGI, *Il nuovo diritto degli enti senza scopo di lucro: dalla povertà delle forme codicistiche al groviglio delle leggi speciali*, in Riv. dir. civ., 1999, 287 ss.; A. ZOPPINI, *La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni: riforma del diritto societario e enti non profit*, Padova, 2007; G. SALANTINO, *L’impresa sociale*, in *Contratto e impresa*, 2011, 2, 395. Per un approfondimento in merito si rinvia a: G. ALPA, *Responsabilità sociale dell’impresa, enti non profit, etica degli affari*, in *Economia e diritto del terziario: rivista quadrimestrale*, 2011, 2, 199 ss.; V. BANCONE, *Le organizzazioni non profit*, Roma, 2011; A. SANTUARI, *Le organizzazioni non profit: approfondimenti in tema di sussidiarietà, aspetti fiscali, rapporti con gli enti pubblici, cooperative sociali e trust per soggetti deboli*, Padova, 2012.

<sup>4</sup> Si esclude che nel caso di specie l’intento del legislatore sia stato quello di creare una tipologia di società del tutto scevra dallo scopo di lucro; piuttosto si è palesata la finalità di creare un collegamento funzionale tra l’attività economica e l’utilità economica.

<sup>5</sup> Estremamente interessante ed operativo il contributo di M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulla società benefit*, in *Analisi giuridica dell’economia*, 2018, pag. 201.

<sup>6</sup> È sicuramente condivisibile l’opinione secondo cui funzione del notaio possa emblematicamente sintetizzarsi nella qualificazione di “custode del diritto” (C. CACCAVALE, *Intervento del notaio in funzione di controllo preventivo della legalità e sicurezza dei traffici giuridici*, in *Spontaneità del mercato e regole giuridiche*, Atti del XXXIX Congresso Nazionale del Notariato, Milano, 2002, 386 ss.) al quale è demandato il compito di accertare, simultaneamente, la non collisione con la legge (cd. controllo di legalità) e l’armonia degli interessi perseguiti con i principi del buon costume e dell’ordine pubblico (cd. controllo di liceità); questo è proprio il caso in cui, considerato il carattere innovativo della fattispecie e la necessità che l’operatore del diritto non violi alcun divieto normativo, il ruolo di tale pubblico ufficiale assume un’importanza cruciale.

<sup>7</sup> Molto utile per l’approfondimento della figura l’inquadramento teorico contenuto nei contributi inseriti nel forum virtuale nel numero 2/2017 della rivista telematica *Orizzonti del Diritto Commerciale*: C. ANGELICI, *Società benefit*; F. DENOZZA e A. STABILINI, *La società benefit nell’era dell’Investor Capitalism*; G. MARASA, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*; S. ROSSI, *L’impegno multistakeholder della società benefit*; M. STELLA RICHTER Jr, *Società benefit e società non benefit*; A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*.

Con il nuovo modello si verifica, indubbiamente, un ampliamento del concetto stesso di autonomia negoziale, spezzando la rigida presunzione che si ricava dall'art. 2247 c.c., secondo cui la società si prefigge quale unico obiettivo della propria attività la massimizzazione del profitto, ed aprendo viceversa la strada ad una più ampia accezione di interesse sociale.

Recuperando una interessante definizione, si potrebbe ritenere che le società benefit possano rientrare in un innovativo “quarto settore”, ove appunto convivono profit e no-profit.<sup>8</sup>

La nuova normativa va accolta, quindi, con favore in quanto si colloca nelle iniziative a favore del sociale e va incoraggiata e promossa per le delicate finalità per le quali nasce. Diventa, pertanto, interessante individuarne le peculiarità - giuridiche ed operative - per offrire agli operatori una agile interpretazione per cogliere le nuove opportunità delineate dalla legge.<sup>9</sup>

Va segnalato che il nostro Legislatore deve essere considerato all'avanguardia, in quanto il nostro Paese è stato il primo in Europa ad aver creato tale figura innovativa: negli Stati Uniti le società benefit sono nate nel 2010, e secondo le prime statistiche, le cosiddette *benefit corporation* sono ormai migliaia in diversi paesi del resto del mondo.

Deve, però, essere precisato che attualmente non sono state introdotte sostanziali agevolazioni fiscali utili per stimolare la nascita di tali soggetti, restando così a vantaggio della “nuova” società soltanto una ricaduta di immagine. Ma l'assenza di incentivi economici e fiscali ha una sua precisa ragion d'essere: il legislatore italiano ha inteso scoraggiare quelle condotte abusive, finalizzate unicamente all'intento di conseguire un regime fiscale più favorevole, ma del tutto prive di una reale volontà di concretizzazione di obiettivi di beneficio comune.<sup>10</sup>

Si è ritenuto, infatti, che le ricadute positive per tali società – piuttosto che sotto il profilo fiscale – siano costituite dall'impatto sociale del modello, dalla esigenza sempre più sentita costituita dal perseguimento di finalità sociali anche per un soggetto con finalità lucrative.

Allo scopo di mantenere tali principi, ma di attribuirne, comunque, una sia pur ridotta rilevanza fiscale, in più occasioni il legislatore ha inserito la società benefit tra i soggetti destinatari di incentivi, anche legati al Covid, riconoscendo così uno spessore sostanziale al modello<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Anzi appare suggestiva l'opinione secondo cui “la società *benefit* ha, definitivamente, abbattuto la separazione tra il Secondo e il Terzo settore e, in definitiva, sembra aver creato un nuovo settore, in quanto la società *benefit* «oltre» a svolgere un'attività economica per la distribuzione degli utili, può perseguire «scopi di beneficio comune» attraverso un'attività *non necessariamente economica*”, A. LUPOI, *L'attività delle “società benefit”* (l. 28 dicembre 2015, n. 208), in *Riv. not.*, 2016, 811 ss., spec. 812.

<sup>9</sup> Tra gli interventi più recenti in materia si segnalano M. STELLA RICHTER jr, M.L. PASSADOR, C. SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2022, pag. 213; G.M. NORI, *La società Benefit un (nuovo?) mezzo per (non) fare impresa*, in *Rivista di Diritto Societario*, 2021, pag. 430; G. A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 3, pag. 462.

<sup>10</sup> Allo stato il legislatore si è limitato ad inserire le Società Benefit tra i soggetti destinatari di agevolazioni dirette però anche a tutti i tipi/modelli societari. Per una analisi di quanto sopra, si può vedere A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società benefit. Una analisi economica e comparata*, in *Contratto e Impresa*, 2018, 2, pag. 806; e A. MAZZULLO, *Società benefit alla ricerca di una leva fiscale*, in *Fisco*, 2018, 17, pag. 1640.

<sup>11</sup> Nel D.L. 19 maggio 2020 n. 37, l'art. 38ter al primo comma ha previsto un credito di imposta per i costi di costituzione e trasformazione in Società Benefit, ed al comma 2bis ha inserito tra tali costi anche quelli notarili destinati a tale scopo, ed al comma 3 ha stanziato un fondo per la promozione delle Società Benefit.

Allo stato risulta costituito un discreto numero di dette società, ed anzi nel registro delle società benefit curato da “BLaB” e “Assobenefit”<sup>12</sup> al 30 giugno 2022, risultano iscritte oltre 500 società benefit, e segnatamente:

- 1) società a responsabilità limitata: 411
- 2) società a responsabilità limitata semplificate:<sup>13</sup> 5
- 3) società per azioni: 70
- 4) società cooperative: 11
- 5) società in nome collettivo: 1
- 6) società in accomandita semplice: 2
- 7) società semplice: 1

Al tempo stesso, in una ricerca pubblicata da Infocamere e Assobenefit, si rileva che al marzo 2022 le società benefit dichiarate erano 1.922, emergendo come le imprese benefit siano quasi quadruplicate nel biennio 2020/2022. Tale numero, peraltro, è certamente maggiore, poiché non esiste una sezione dedicata nel Registro delle Imprese, ma soltanto elenchi di società iscritte ad associazioni di categoria.

Va, peraltro, segnalato che esistono sia molte società che non sono iscritte in detti Albi, sia altre società che non avendo inserito nella denominazione le parole “società benefit”, non sono facilmente censibili.<sup>14</sup>

Si può, persino, immaginare anche la esistenza di società benefit occulte – le quali rinunciano alla formalizzazione della qualifica – o addirittura apparenti, soggette quindi alle sanzioni previste dalla legge ed a quelle della A.G.C.M., ulteriore circostanza che impedisce un corretto censimento.

Potremmo sostenere, poi, che la nuova forma societaria si inserisce nel filone della cosiddetta “impresa sociale”,<sup>15</sup> sulla quale la dottrina si è lungamente soffermata e che trova anch’essa ostacoli nell’assenza di sostanziali vantaggi fiscali.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Per un aggiornamento costante si può consultare il sito [www.societabenefit.net/registro-ufficiale-societa-benefit/](http://www.societabenefit.net/registro-ufficiale-societa-benefit/)

Un primo report sulle società benefit in Italia è stato elaborato da Paolo Reviglione e Nicola Riccardelli per conto della Universitas Mercatorum – Università telematica delle Camere di Commercio Italiane, distribuito nell’ambito del Convegno *Società benefit. Laboratorio Taranto. Presentazione 1° Report sulle Società Benefit in Italia del 12 novembre 2016*.

<sup>13</sup> Circa la legittimità per una società a responsabilità limitata semplificata di adottare il modello benefit, va suggerita molta cautela, in quanto va rilevato che lo schema ministeriale appare molto scarno con riferimento alle indicazioni previste per la società benefit.

<sup>14</sup> A tal proposito vedi le considerazioni di cui in seguito relative alla denominazione sociale.

<sup>15</sup> Per un utile confronto tra le due tipologie societarie si veda P. VENTURI - S. RAGO, *Benefit corporation e impresa sociale: convergenza e distinzione*, in *Impresa sociale*, 6/2015, disponibile all’indirizzo <http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/135-benefit-corporation.html>; M. N. IANNACONE, *Evoluzione dell’impresa verso uno scopo di utilità sociale: società benefit e impresa sociale*, Milano, 17 novembre 2016, disponibile all’indirizzo [www.animaimpresa.it](http://www.animaimpresa.it).

<sup>16</sup> Vedi l’interessante contributo di G. RACUGNO, *L’Impresa sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 49 ss.

Appare, tuttavia, opportuno considerare che benché la società benefit e l'impresa sociale abbiano in comune la realizzazione di una finalità di interesse generale, sotto due aspetti in particolare divergono sensibilmente, e precisamente:

- ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa sociale può effettivamente costituirsi solo per l'esercizio, in via stabile e principale, di una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mentre, come abbiamo visto, l'operatività della società benefit non è limitata a specifici settori tassativamente fissati dalla legge, ma vi è la massima libertà in termini di esercizio dell'autonomia privata nella definizione dell'attività sociale, purché quest'ultima sia protesa anche verso la realizzazione di un beneficio comune;

- ai sensi dell'art. 3 della stessa disposizione, è fatto divieto per l'impresa sociale di distribuire (anche indirettamente) gli utili ed è imposto che tutti i redditi dell'impresa siano devoluti al perseguimento dell'impresa sociale, mentre le società benefit si connotano per il legittimo e simultaneo conseguimento di finalità concorrenti e solo apparentemente, difficilmente conciliabili, ossia il tradizionale fine di lucro e la realizzazione del beneficio comune.<sup>17</sup>

## 2) UN NUOVO MODELLO SOCIETARIO

Preliminarmente va chiarito che la creazione delle società benefit non istituisce un nuovo tipo sociale, ma un "modello"<sup>18</sup>, rientrando così nella più moderna classificazione nell'ambito di ciascuna delle società previste dalla legge.<sup>19</sup>

A tal proposito, al comma 377 di detto articolo 1 della Legge 208/2015, si precisa che le finalità di cui alla presente legge possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile<sup>20</sup>, nel rispetto della relativa disciplina, evidenziando, così, che non ci

---

<sup>17</sup> Sul rapporto società benefit e impresa sociale vedi anche M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *op. cit.*, pag. 217.

<sup>18</sup> P. GUIDA, *La "società benefit" quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, pag. 501; S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 5/2016, 995 ss., spec. 999, secondo cui le società benefit "[...] non identificano un nuovo tipo societario, quanto piuttosto una «qualifica» che tutti i tipi societari (lucrativi e mutualistici) possono acquisire, evidenziandola nella propria denominazione sociale [...] previ i necessari adeguamenti statutari". Condividono tale opinione: A. RUOTOLO, *Le società benefit*, in *Quotidiano IPSOA*, 19 maggio 2016, reperibile su [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); D. SICLARI, *Le Società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2016, 36 ss.; A. TESTA, *Le "società benefit" e i limiti di interpretabilità della norma*, in *Quotidiano IPSOA*, 19 gennaio 2016, reperibile su [www.plurisonline.it](http://www.plurisonline.it); D. LENZI, *Le società benefit*, in *Giur. Comm.*, 2016, pag. 894.

<sup>19</sup> P. MONTALENTI, *Il diritto societario dai "tipi" ai "modelli"*, in *Giur. comm.*, 2016, 4, I, 420 ss., secondo cui "[...] il principio di tipicità può dirsi, se non tramontato, certamente fortemente appannato nel nostro ordinamento giuridico, con forti assonanze con gli altri ordinamenti europei: con una formula sintetica potrebbe dirsi che il sistema societario è passato dai «tipi ai modelli»". Non a caso nella citata Circolare ASSONIME, del 20 giugno 2016, n. 19 è stata utilizzata sapientemente l'espressione di "nuovo modo di fare impresa" e "modello integrato di impresa" in quanto si è palesato che l'intento del legislatore "non è quello di creare un nuovo tipo di società, bensì quello di integrare la disciplina societaria già esistente con regole che consentano: all'impresa di vincolare nel tempo i valori originari che ispirano l'attività aziendale; agli amministratori di destinare le risorse e attività al perseguimento delle ulteriori finalità indicate nello statuto; al mercato, di godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale essa opera", D. LENZI, *op. cit.*, 899, nota 23.

<sup>20</sup> Dunque, la scelta può ricadere indifferentemente su società di persone, società di capitali e cooperative. A tal proposito si precisa, pertanto, che nel testo le riflessioni relative alle società di capitali devono intendersi estese anche alle società di persone

troviamo di fronte ad un nuovo tipo sociale, ma ad una articolazione più elaborata di fattispecie già tipizzate.

Tale precisazione sgombra, quindi, il campo da qualsiasi difficoltà di chiarimenti circa tale interrogativo, avendo il legislatore stesso effettuato una interpretazione autentica della normativa.

L'individuazione del tipo sociale (ai sensi del comma 377, seconda parte) che può assumere la caratteristica di società benefit è, quindi, rappresentata da tutti quelli previsti dal libro V, titoli V e VI del codice civile. Ne consegue che la circostanza che la società intenda modulare la propria attività di impresa sulla scorta del "modello" benefit non provoca alcun condizionamento, o alcuna ripercussione, in ordine alla scelta del tipo sociale da adottare, sia nel caso di soggetto da costituire *ex novo* che in caso di soggetto già costituito.

Appare, quindi, utile interrogarsi sulla ragione giustificatrice che ha condotto ad operare una scelta così elastica e a definire i tratti di una fattispecie molto duttile a livello operativo.

Il legislatore pare abbia ben compreso che tra l'impresa ed il territorio esiste un indissolubile nesso di interdipendenza, nel senso che ciascuna impresa imprime, inevitabilmente, sul territorio la propria personalissima impronta, forgiata sulla scorta dei tratti peculiari che connotano la propria attività, e, allo stesso tempo, il contesto socio-ambientale in cui l'impresa opera indirizza, a sua volta, le scelte strategiche dell'impresa.

Conoscere le esigenze del territorio e assecondare gli stimoli provenienti dall'ambiente, non limitando più l'attività di impresa alla sola massimizzazione del profitto, rappresenta una significativa occasione per acquisire efficienza, aumentare la produttività ed espandere i mercati<sup>21</sup>. Perseguire lo scopo della sostenibilità<sup>22</sup> permetterebbe allo stesso tempo di incrementare la redditività dell'impresa e di produrre benessere per la collettività<sup>23</sup>; e quindi, se tutto ciò è vero, non sarebbe stata affatto saggia la scelta di limitare il concreto ambito di operatività della novella, circoscrivendolo solo a determinati tipi sociali, perché tutti i tipi rappresentano, senza dubbio, dei veicoli idonei a tradurre i citati astratti propositi in qualcosa di veramente tangibile e produttivo.

### 3) LE PECULIARITA' DEI PATTI SOCIALI DELLA "SOCIETA' BENEFIT"

---

<sup>21</sup> "L'impatto sociale" dismette la veste di elemento accessorio ed entra nel nucleo della finalità dell'impresa *for profit*, quindi "[...] oltre ad essere un elemento reputazionale, costituisce un nuovo motore per la competitività dell'azienda"; conseguentemente "[...] il sociale non è più residuale o riparatorio, ma diventa un componente della produzione del valore, fino al punto da essere contenuto nello statuto stesso", M. RIZZO, *Benefit Corporation, la sintesi tra imprese profit e non profit è un dato di fatto*, in [www.repubblica.it](http://www.repubblica.it), 27 agosto 2015.

<sup>22</sup> Appare interessante il richiamo al concetto di responsabilità sociale di impresa, a tal fine si rinvia a: F. CAFAGGI, *La complementarità tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica d'impresa*, in L. SACCONI (a cura di), *Guida critica alla responsabilità sociale d'impresa*, Roma, Bancaria, 2005, 219 ss.; A. ANTONUCCI, *La responsabilità sociale di impresa*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, 4, II, 119 ss.; A. GIGANTE, *La politica delle istituzioni comunitarie in materia di responsabilità sociale d'impresa: voluntary o mandatory approach?*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2008, 4, 1991 ss.; D. RUSSO, *La promozione della responsabilità sociale nell'Unione Europea*, in *Diritto Un. Eur.*, 2011, 2, 477 ss.

<sup>23</sup> I vantaggi per la collettività, a titolo esemplificativo, possono essere riscontrabili ad esempio nella cura riservata alle condizioni di lavoro dei dipendenti e all'innovazione tecnologica, nell'uso di energie rinnovabili, oppure nel dialogo con le comunità locali.

Diventa, perciò, utilissimo esaminare la normativa per tradurre le disposizioni in norme statutarie, in quanto per utilizzare il modello è necessario che atto costitutivo e/o statuto seguano alcune peculiari prescrizioni legislative, affidando così al notaio il consueto, delicato, compito di prima applicazione della legge.

Passiamo così all'esame dei temi che devono essere sviluppati nei patti sociali.

#### A) La denominazione

Il comma 379, seconda parte, affronta il tema della denominazione, e statuisce che la stessa può contenere le parole "società benefit" oppure la abbreviazione "SB", ed utilizzare tali termini negli eventuali titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

In realtà, il legislatore si è manifestato "pigro", in quanto ha previsto solo la integrazione della "denominazione", laddove invece, il modello, come abbiamo visto, è stato previsto per qualsiasi tipo di società. Le riflessioni in materia, pertanto, vanno riferite anche alla ragione sociale, pur se, per semplicità, anche nella trattazione si continuerà ad utilizzare solo il termine denominazione.

Più precisamente, al nome distintivo della società con l'indicazione del proprio tipo potrà essere aggiunta l'indicazione del modello "società benefit" prevedendo, così, la opportunità di integrare la denominazione con l'introduzione delle parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" al fine di caratterizzare la società nei confronti dei terzi. Ciò affinché, anche nel pieno rispetto del principio dell'altrui affidamento, appaia chiaro e inequivoco per i terzi il perseguimento parallelo del fine di utilità sociale.

In altre parole, il mercato deve "godere di un'informativa veritiera e trasparente dell'impegno assunto dalla società per coniugare gli obiettivi di profitto e crescita dell'impresa con il rispetto del contesto socio-ambientale nel quale la stessa opera".<sup>24</sup>

A tal fine, ci si chiede se tale indicazione costituisca indispensabile presupposto per rientrare nella fattispecie prevista dalla legge, ovvero sia una mera facoltà, restando per i soci e gli amministratori la possibilità di agire in campo sociale anche in assenza di tale specificazione nella denominazione stessa.

Al momento appare difficile assumere una posizione circa l'obbligatorietà dell'indicazione<sup>25</sup> poiché la lettera della novella, utilizzando il condizionale e non prevedendo alcuna sanzione in caso di mancata ottemperanza, sembra rimettere la integrazione della denominazione ad una scelta sicuramente oculata, ma comunque pur sempre discrezionale dei soci.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Circolare di ASSONIME, del 20 giugno 2016, n. 19, cit., 782.

<sup>25</sup> In questo senso M. STELLA RICHTER jr., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, pag. 953, in part. 956, il quale afferma alla nota n. 7 che "la inclusione del riferimento alla parola benefit nel nome della società non è presupposto per la sua qualificazione... A differenza di quanto avviene per la qualificazione dei tipi sociali, non è attraverso la spendita di un certo nomen juris che si concretizza l'antecedente logico per l'applicazione della disciplina delle società benefit".

<sup>26</sup> Per un approfondimento del tema vedi D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, pag. 787.

Si potrebbe dire che la norma legittima la scelta di inserire i termini “società benefit” o “SB” e consente di scegliere di diventare società benefit indicando nei patti sociali le finalità di beneficio comune.<sup>27</sup> Ovviamente palesare *ictu oculi* la natura di società benefit potrebbe immediatamente produrre una serie situazioni vantaggiose, in quanto è ragionevole ipotizzare che:

- possa attrarre capitali, visto che sempre più frequentemente gli investitori istituzionali sono interessati a quelle aziende la cui attività produce un impatto positivo sociale ed ambientale e offre serie tutele legali, responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione;
- possa avere la forza di richiamare talenti e brevetti, anche in considerazione della circostanza che le nuove generazioni e i ricercatori più brillanti più facilmente valuterebbero di inserirsi in un’azienda che opera nel sociale;
- possa creare una seria opportunità di investimento proveniente da coloro che sempre più consapevolmente orientano le proprie scelte verso la sostenibilità, il biologico, il commercio equo e le filiere corte e trasparenti.

Il legislatore ha anche contemplato il rischio che si faccia un uso distorto della novella e che la società solo “fittiziamente” dichiarati di adottare il modello benefit, al fine proprio di attrarre quei consumatori sensibili a determinate istanze, senza che poi vi sia un obiettivo riscontro nelle finalità realmente perseguite dalla società.

L’ordinamento, infatti, deve in ogni caso tutelare:<sup>28</sup>

- a) il corretto orientamento della clientela;
- b) il diritto del consumatore ad una informazione veritiera e corretta;
- c) il diritto degli imprenditori a non essere preferiti a competitor in virtù di attributi millantati;
- d) l’aspettativa dei corretti imprenditori a non essere associati a soggetti non corrispondenti agli standard certificati dalla comunità delle società benefit.

A tal fine è stato espressamente previsto che trovino applicazione le disposizioni previste in tema di pubblicità ingannevole, garantendo l’intervento dell’autorità antitrust per valutare la correttezza e la veridicità delle comunicazioni al mercato, anche quindi, con riferimento alla denominazione.

## B) La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune

L’oggetto sociale<sup>29</sup> (ai sensi del comma 379, prima parte) della società benefit, costituisce il punto qualificante del modello, ed è l’aspetto sul quale maggiormente si è soffermata la dottrina in

---

<sup>27</sup> D. CATERINO, *op. cit.*, pag. 798.

<sup>28</sup> D. CATERINO, *op. cit.*, pag. 802.

<sup>29</sup> Per la tematica dell’oggetto sociale in generale, anteriormente della riforma del diritto societario ed intervenuta con il D.L.gs. n. 6/2003, si rinvia a: F. MARTORANO, *Capacità delle società e oggetto sociale nel diritto anglo-americano*, Napoli, 1961; E. ZANELLI,

materia,<sup>30</sup> dovendo indicare le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire.

In sostanza, fermi restando gli indefettibili caratteri della determinatezza<sup>31</sup> e della specificità<sup>32</sup>, il nuovo modello sembra obbligare ad individuare due tronconi di attività<sup>33</sup>: il primo costituente l'oggetto sociale – profit che la società intende realizzare in senso stretto, e il secondo che individua il lato benefit dell'attività, teso a concretizzare obiettivi sociali in aggiunta all'attività principale.<sup>34</sup>

Ciò collima *in toto* col principio costituzionalmente garantito di solidarietà economica e sociale che funge al contempo sia da limite alla libertà economica - affinché tutte le attività

---

*La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962; E. GLIOZZI, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nelle società per azioni*, Milano, 1970; G. CASELLI, *Oggetto sociale e atti ultra vires*, Padova, 1970; G. LA VILLA, *L'oggetto sociale*, Milano, 1974, 1 ss.; E. BERTACCHINI, *Oggetto sociale e interesse tutelato nella s.p.a.*, Milano, 1995. Per il periodo successivo alla riforma si rinvia a: M. STELLA RICHTER JR., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Tipo - Costituzione – Nullità, Trattato delle Società per Azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1\*, Torino, 2004, 231 ss.; ID., *sub artt. 2326-2328*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari – Costituzione – Conferimenti (a cura di M. Notari), Milano, 2008, 75 ss.; M. AVAGLIANO, *La costituzione della società per azioni*, in *Studi e materiali. Atti del Convegno: La riforma del diritto societario – Le riflessioni del notariato*, 2004, 52 ss.; L.E. NTUK, *sub art. 2328*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario*, diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 1, Bologna, 2004, 56 ss.; M. SEPE, *sub art. 2328*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di G. Niccolini – A. Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004, I, 47 ss.; F. TASSINARI, *sub art. 2328*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 2005, I, 2639 ss.; G. MUCCIARELLI, *Profili dell'oggetto sociale nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, Liber amicorum, G. F. Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Torino-Milano, I, 2006, 303 ss.; M. BIANCA, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Milano, 2008; C. CACCAVALE, *Determinatezza dell'oggetto sociale ed eterogeneità delle attività economiche*, in *Contratto e impresa*, 2008, 839 ss.; M. MIOLA, *L'oggetto sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria*, in *Riv. Dir. Priv.*, 2008, 703 ss.; AA. VV., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del notaio. Atti del Convegno tenutosi a Napoli il 22 settembre 2007*, Milano, 2008; A. PAOLINI, *Le modificazioni di fatto dell'oggetto sociale*, Milano, 2014.

<sup>30</sup> S. CORSO, *Le società benefit*, cit., 1007 ss.. Dedicata particolare attenzione alla attività economica e alle molteplici interpretazioni a cui essa si presta, A. LUPOLI, *L'attività delle "società benefit"*, in *Riv. not.*, 2016, 821 ss..

<sup>31</sup> Sul punto si rinvia a A. PAOLINI, *Le modificazioni di fatto dell'oggetto sociale*, Milano, 2014, 17 ss.. Inoltre, la mancanza di espliciti riferimenti normativi, in ambito societario, sulle caratteristiche dell'oggetto sociale ha spinto, sempre più frequentemente, dottrina e giurisprudenza ad applicare, con un approccio esegetico di tipo analogico, l'art. 1346 c.c. al caso di specie, benché sia previsto espressamente in materia di contratti. Ma, è bene precisare che le peculiarità della vicenda societaria hanno reso indispensabile apportare un importante correttivo, ossia escludere che l'oggetto sociale possa essere inteso anche come determinabile. Tradizionale e autorevole dottrina addivene a tale conclusione (A. GRAZIANI, *Diritto delle società*, Napoli, 1963, 34, nota n. 4) e non mancano, altresì, pronunce giurisprudenziali nelle quali emerge l'idea secondo cui l'oggetto sociale deve essere indicato con un sufficiente grado di specificazione e deve, pertanto, essere determinato e non meramente determinabile.

<sup>32</sup> Sull'argomento è doveroso richiamare quanto sostenuto dalla dottrina notarile secondo cui "l'obbligo di indicare nell'atto costitutivo l'oggetto sociale (art. 2328 n. 3 e art. 2475 n. 3 c.c.) implica che tale indicazione debba avvenire in modo specifico e non generico. La specificità normalmente risulta dalla individuazione congiunta del settore economico in cui la società intende operare (produzione e/o scambio o prestazione di servizi) e dalla specificazione dei settori merceologici di riferimento, ma può anche risultare da particolari modalità con cui l'attività verrà svolta, che tenuto conto delle mutate esigenze e valutazioni socio-economiche, possono assumere una loro particolare specificità indipendentemente dal settore merceologico a cui l'attività verrà applicata: è il caso, in via esemplificativa, dell'attività commerciale svolta attraverso ipermercati e supermercati, dell'e-commerce, di particolari attività di import-export, della commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi in pagamento di altre prestazioni (ad esempio attività pubblicitarie", CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, nella Massima n. VI, in *Massime notarili in materia societaria*, Milano, 2014, pag. 13 ss.

<sup>33</sup> La massima S.A.2 in *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, Milano, 2021, pag. 751, ritiene che "l'obbligo di indicare nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune si applica non solo alle società Benefit di nuova costituzione, ma anche alle società diverse dalle società Benefit qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune attraverso una modifica dei patti sociali o dello statuto nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo sociale".

<sup>34</sup> Per un esame specifico vedi G.A. RESCIO, *L'oggetto della società benefit*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 3, pag. 462.

imprenditoriali, in quanto economiche, non si svolgono in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno "alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (art. 41, co. 2, Cost.) - sia da incentivo, col fine che tutte le imprese inizino a valutare seriamente l'attuazione della solidarietà nell'esercizio della propria attività.

Particolarmente interessante e delicata è l'indagine legata all'individuazione del corretto ambito operativo nel quale calare la individuazione del beneficio comune.

Tecnicamente, ai sensi del comma 378 dell'art. 1 della Legge 208/2015, il beneficio comune è identificabile nel "perseguimento - nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit - di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376".

Per il legislatore dette categorie sono individuabili:

- nelle "persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni";

- in "altri portatori di interesse", che possono essere correttamente identificabili nei lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell'attività posta in essere dalla società benefit.<sup>35</sup>

In base all'oggetto sociale così come articolato, dunque, gli amministratori, da un lato possono - e dall'altro devono - raggiungere le finalità prescelte, così come modulate dalla nuova normativa, contemperando le diverse esigenze sociali, e sono quindi vincolati a precise scelte di politica aziendale, basate necessariamente su un oculato bilanciamento di interessi, tra loro apparentemente eterogenei.

La struttura dell'oggetto sociale, pertanto, deve essere suddivisa in due parti, di cui, appunto, la prima strettamente legata alla natura profit della società e la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Appare utile richiamare l'accezione di *general public benefit* a cui il legislatore italiano si è ispirato. Più precisamente quattro sono le macro aree di impatto: "Governance (ad es. la partecipazione dei lavoratori nei processi di gestione dell'impresa); *Workers* (il coinvolgimento degli impiegati in attività di assistenza a soggetti disabili); *Community* (ad es. la donazione di aree verdi, la promozione di eventi culturali ed artistici); *Environment* (ad es. l'utilizzo di materiali riciclabili, la bonifica di aree inquinate)", A. LUPOLI, *Dottrina e problemi, cit.*, pag. 818.

<sup>36</sup> La presenza di un oggetto sociale contraddistinto da una "doppia anima", "egoistica" e allo stesso tempo "altruistica", mostra una tangibile apertura in ordine alla ammissibilità di una società con un oggetto sociale plurimo, in cui siano indicate una pluralità di attività anche del tutto diverse e non necessariamente collegate tra loro. Non mancano contributi della dottrina notarile secondo cui sono "[...] comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati", Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, massima G.A.2., *Determinatezza dell'oggetto*, in AA.VV. *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, Milano 2021, pag. 47 ss.. A livello giurisprudenziale, numerose pronunce di merito ammettono la possibilità di indicare una pluralità di attività: Trib. Roma, 14 dicembre 1977, (due decreti), in *Riv. Dir. comm.*, 1979, II, 157 ss. con nota di G. FERRI, *In tema di determinazione dell'oggetto sociale*; Trib. Ascoli Piceno, 26 maggio 1982, in *Riv. not.*, 1984, 949; App. Milano, 6 ottobre 1986, in *Società*, 1986, 384 ss.; App. Catania, 23 gennaio 1987, in *Società*, 1987, 433; Trib. Venezia, 13 febbraio 1987, in *Società*, 1987, 831; Trib. Genova, 11 luglio 1987, in *Società*, 1987, 1076; Trib. Verona, 9 febbraio 1988, in *Società*, 1988, 530; App. Genova, 24 giugno 1988, in *Giur. it.*, 1988, I, 623; Trib. Bologna, 18 gennaio 1990, in *Vita not.*, 1990, 580; Trib. Cassino, 23 marzo 1990, in *Vita not.*, 1991, 634; Trib. Bologna, 15 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 824; Trib. Trani, 25 maggio 1993, in *Riv. not.*, 1993, 934, con

Detta suddivisione si rende opportuna per evitare che gli amministratori possano essere destinatari di provvedimenti dell'assemblea che incidano sulla loro responsabilità quando concentrano la loro attenzione anche sullo scopo di impatto sociale.

In passato, infatti, nelle esperienze estere di società tradizionali, questo problema si era più volte prospettato, e la tutela per gli amministratori era lasciata alla buona fede dei soci che avevano dato un semplice mandato agli amministratori di dare un'impronta anche sociale all'attività d'impresa.

La utilizzazione di un eventuale oggetto sociale composto da due parti anche per una società che non prevede la indicazione "benefit" nella denominazione, renderebbe poi possibile ugualmente l'attribuzione della caratteristica solidale, come sopra rilevato.

Se, quindi, nel nostro caso lo scopo di lucro non è l'unico obiettivo da raggiungere, è possibile trarre alcune conclusioni: quando gli amministratori, nel perseguire l'oggetto sociale, riducano il margine di guadagno a vantaggio degli scopi sociali che la società si prefigge, non potranno essere censurati; viceversa potrebbero essere passibili di rilievi critici coloro che, per far conseguire un lucro maggiore, trascurino gli aspetti solidaristici che dovrebbero caratterizzare le attività della società stessa.

Potrebbe immaginarsi, ad esempio, l'ipotesi di una società attiva nel settore agroalimentare che preveda, come beneficio comune, quello di preferire l'utilizzo di materie prime fornite da produttori che operino nell'ambito di filiere naturali. Appare evidente in questo caso che il costo dell'approvvigionamento sarà superiore rispetto a coloro che utilizzano materie prime "artificiali".

In tale ipotesi gli amministratori, quindi, dovranno sacrificare una parte dei possibili utili a beneficio di un impatto ambientale migliore. Al contrario laddove, viceversa, pur in presenza della necessità di perseguire tale beneficio comune, per conseguire un maggior lucro, si forniscano con materie prime "artificiali" sarebbero censurabili all'interno della propria organizzazione.

Ora, fermo restando che la generica indicazione nell'oggetto sociale dell'obiettivo *non profit*<sup>37</sup> non è di per sé sufficiente ai fini della qualifica di una società benefit, occorre precisare che non esiste unanimità di vedute in merito alla risoluzione della questione se occorra o meno che l'attività benefit abbia necessariamente una connessione con quella profit svolta dalla società.

Al tempo stesso è di difficile risoluzione la problematica concernente la corretta esegesi della finalità di beneficio comune prevista dal legislatore. In sintesi, il fulcro della questione è rappresentato dal dubbio avente ad oggetto la valutazione della attività volta alla realizzazione del beneficio comune, ovvero se la stessa debba essere o meno necessariamente legata al processo produttivo dell'impresa. E', infatti, concreta l'opinione positiva, in quanto difficilmente la società benefit potrebbe essere considerata una istituzione filantropica con lo scopo di

---

nota di V. PAPPÀ MONTEFORTE, *Controllo omologatorio e determinatezza dell'oggetto sociale*; Trib. Trani, 11 agosto 1993, in *Riv. not.*, 1994, 885; App. Catania, 22 ottobre 1993, in *Vita not.*, 1994, 316; Trib. Bologna, 8 marzo 1995, in *Società*, 1995, 1230; App. Milano, 13 luglio 1996, in *Riv. not.*, 1996, 1524; Trib. Udine, 5 agosto 1996, in *Dir. Fall.*, 1996, 1143.

<sup>37</sup> Esclude una generica enunciazione della volontà di perseguire finalità di benefici comuni G. A. RESCIO, *op. cit.*, pag. 466.

risoluzione di quelle problematiche di impatto sociale che, benché meritevoli, non abbiano la minima attinenza alla catena produttiva.

Ciò in quanto la società benefit difficilmente potrebbe essere connotata da un'impronta filantropica funzionalizzata a produrre *tout court* il bene destinato alla indistinta generalità dei consociati.

L'utilità sociale una volta prodottasi non deve disperdersi, ma deve essere proficuamente incanalata nella catena produttiva rimanendo, pertanto, circoscritta al suo contesto lavorativo-territoriale e sociale.

Quando la fonte normativa richiama la riduzione di effetti negativi indubbiamente corrobora tale ricostruzione perché lascia intendere che il beneficio non può che attenuare i profili negativi che abbiano attinenza all'esercizio dell'attività<sup>38</sup>.

Detto in altre parole, secondo la tesi positiva, l'elemento identitario delle società benefit risiede proprio nell'attenzione posta sulla produzione di un impatto sociale di un determinato progetto di impresa e non può tradursi in termini di "mera erogazione di fondi a sostegno di iniziative «benefiche», ossia caritative"<sup>39</sup>.

La valutazione della sussistenza del beneficio comune, peraltro, deve essere effettuata alla luce dei criteri stilati nella relazione annuale, della quale costituisce uno dei pilastri.

Va, però, forse preferita la tesi di coloro che, al contrario, ritengono non necessario tale coordinamento tra i due tronconi dell'oggetto, e quindi, la possibilità che l'attività benefit possa essere svolta anche in settori diversi da quelli indicati nell'oggetto principale.

Da una interessante ed analitica ricerca in materia<sup>40</sup> è stato evidenziato che le clausole relative alla attività no-profit - pur modellandosi all'oggetto principale – sono spesso redatte in maniera piuttosto generica. In base alla attività svolta, la tecnica redazionale ha prodotto alcuni esempi che può essere utile riepilogare:

- in società operanti nel settore agricolo: è stata posta maggiore attenzione al consumo dell'acqua, alla valorizzazione dei prodotti locali e al rispetto dell'ambiente;
- in società operanti nel settore della cosmesi: è stata proposta la preferenza dei prodotti naturali;
- in società operanti nel settore scolastico e di formazione: è stata introdotta la finalità ulteriore di educare i giovani svantaggiati;
- in società operanti nel settore dello smaltimento di rifiuti: si è prestata attenzione all'ulteriore riciclo degli stessi;

---

<sup>38</sup> Il beneficio comune è stato infatti definito anche come "mera riduzione delle esternalità negative generate, dalla società, nello svolgimento della sua attività", S. CORSO, *Le società benefit*, cit., 995 ss., spec. 1004.

<sup>39</sup> M. DE PAOLI, *Società benefit ed economia nuova*, consultabile sul sito [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com).

<sup>40</sup> M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *op. cit.*, pag. 210, ove viene analizzato con attenzione il contenuto della parte no-profit dell'oggetto sociale.

- in società operanti nel settore delle costruzioni: è stata inserita la specifica finalità di riqualificare i siti dismessi;
- in società operanti nel campo dell'informatica: si è riproposto di ridurre gli sprechi, e quindi l'inquinamento (anche tramite la riduzione di emissioni di carbonio), e di fare uso di energia rinnovabile;
- in società operanti nel campo delle pulizie: si è proposto l'impegno di ridurre il consumo di acqua e di energia elettrica, e di impiegare prodotti naturali;
- in società operanti nel campo delle trasmissioni televisive: ci si è impegnati a consentire gratuitamente la diffusione di comunicazioni da parte di soggetti pubblici e rivolti ai cittadini in caso di calamità naturali o emergenze;
- in società operanti nel campo della ristorazione: è stata prevista la devoluzione delle rimanenze ai soggetti svantaggiati;
- in società operanti nel campo dei trasporti: è stato previsto un impegno nella commercializzazione di mezzi di trasporto innovativi per la mobilità sostenibile;
- in società operanti nel campo del turismo: è stato previsto l'impegno nel non effettuare alcuna discriminazione.

In alcuni statuti, invece, la parte benefit dell'oggetto è stata indicata in maniera molto generica, lasciando emergere unicamente le motivazioni ideali e sociali sottese alla idea di società benefit.<sup>41</sup> Si possono, infatti, rinvenire obiettivi sociali di rilevanza generica come, ad esempio:

- il raggiungimento della felicità di tutti quanti ne facciano parte sia come soci che in altri ruoli;
- la divulgazione del concetto di pubblica felicità;
- il soddisfacimento dei bisogni umani dei lavoratori;
- la diffusione e la radicalizzazione dell'amore per la musica;
- la cura e la motivazione del personale attraverso il riconoscimento di premi;
- il perseguimento del principio di fraternità, uguaglianza e legalità tra i dipendenti;
- il contributo al salto evolutivo della persona;
- lo sradicamento della povertà.

Tale genericità, peraltro, potrebbe produrre conseguenze diverse in tema di recesso aprendo così lo spazio ad articolate riflessioni<sup>42</sup>.

Allo stesso tempo è stato sostenuto – come vedremo in seguito – che addirittura l'attività benefit possa essere perseguita anche soltanto con specifiche attribuzioni agli amministratori.

---

<sup>41</sup> M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *op. cit.*, pag. 211.

<sup>42</sup> Affronta il problema del diritto di recesso con espresso riferimento alle problematiche in oggetto M. STELLA RICHTER Jr, *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole*, in *Vita notarile*, 2017, p. 953 in part. 963

Pur pregevole, però, tale ulteriore tesi andrebbe meglio coordinata con quanto indicato al comma 377 che statuisce che “Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificamente nell’oggetto sociale”, ed al comma 379 ove si legge “La società benefit deve indicare nell’ambito dell’oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune”.

Va, poi, ricordato che per aumentare le possibilità che la nuova fattispecie giuridica abbia un effettivo riscontro nella pratica e per evitare che si verifichino i citati inconvenienti legati alle scelte gestionali, la nuova normativa consente di aderire al “modello benefit” in qualsiasi momento e quindi permette sia *ab initio* la nascita di una società con il “doppio” oggetto, sia la modifica dell’oggetto di una società preesistente. In questo ultimo caso si può introdurre la componente solidaristica mediante una modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto e/o dei patti sociali, nel pieno rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società.

#### C) La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione

La norma non si sofferma sull’organo di controllo della società benefit, lasciando intendere che, in tale ambito, trovi così applicazione la disciplina di carattere generale prevista dal codice civile per ciascun tipo sociale.

Dunque l’organo di controllo tradizionale sarà normalmente tenuto a “vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”<sup>43</sup>; in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge è pertanto prevista la responsabilità di cui all’art. 2407 c.c..

A quanto appena esposto occorre, però, apportare i correttivi dovuti che riflettono le peculiarità del “modello benefit”. La valutazione circa l’operato dell’organo amministrativo, infatti, dovrà essere fatta anche alla luce dell’ormai più volte richiamato bilanciamento degli interessi e del perseguimento del beneficio comune, ed inoltre, dovrà anche preoccuparsi del rispetto della disciplina prevista per la nomina del responsabile delle funzioni.

Spostandoci nell’ambito delle caratteristiche di controllo del modello della figura, va infatti specificato che al fine di rientrare nella previsione della norma, occorre che la società utilizzi uno *standard* di valutazione esterno per valutare l’impatto generato in termini di beneficio comune.

Detto *standard* di valutazione esterno deve essere predisposto secondo le modalità ed i criteri di cui all’allegato 4 al comma 378, e deve essere sviluppato da un ente, non controllato, né collegato alla società, ma comunque credibile, con le competenze necessarie ed il necessario approccio scientifico e multidisciplinare, collegato al beneficio comune individuato dalla società.

In base alle norme, lo standard deve essere, inoltre:

---

<sup>43</sup> Circolare ASSONIME n. 19 del 20 giugno 2016, cit., 798.

- a) esauriente, in quanto finalizzato a valutare nel complesso l'impatto della società;
- b) trasparente, in quanto deve fornire tutte le informazioni necessarie per valutare l'operato della società, con particolare riferimento a:

- i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale;
- l'identità degli amministratori della società
- l'identità dell'ente che ha sviluppato lo *standard* di valutazione;
- le modalità da utilizzare per le modifiche dello standard;
- un resoconto dell'entrate e delle fonti di sostegno finanziario per escludere conflitti di interessi.

La valutazione dell'impatto sociale della attività, poi, deve essere effettuata tenendo presente alcuni parametri previsti espressamente dalla legge:

1) il governo della impresa, onde valutare la responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune;

2) la individuazione:

a) dei lavoratori, per soppesare le relazioni tra dipendenti e collaboratori circa retribuzioni e benefit, nonché l'ambiente di lavoro;

b) degli altri portatori di interesse, individuati come il soggetto, e/o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente dall'attività delle società in oggetto, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, nonché comunità locali, ed in particolare le associazioni di volontariato, operanti sia in campo culturale che sociale;

3) l'ambiente in cui viene esercitata l'attività, in termini di utilizzo di risorse, energie e processi produttivi.

Anche in questo caso, purtroppo, il legislatore non ha indicato il soggetto che deve procedere a tale nomina, per cui in sede di costituzione della società (o di modifica dei patti sociali) sarà consigliabile che il notaio suggerisca di prevedere il soggetto cui spetta l'onere (assemblea o organo amministrativo), nonché di inserire in atto la nomina dell'Ente che dovrà per primo predisporre lo standard.

#### 4) LE NOVITA' CIRCA GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Collegati alla nuova figura sono sorti alcuni ulteriori obblighi a carico degli amministratori dovuti alla necessità di coordinare ed organizzare la attività benefit in maniera trasparente nei confronti dei soci e dei terzi.

a) La istituzione del responsabile di funzioni

Va, poi, specificato che la norma prevede – in aggiunta e/o all'interno dell'Organo Amministrativo – la individuazione di un ulteriore soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto.

La norma, infatti, espressamente impone alla società benefit la nomina di uno o più “soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune”. A tal proposito è stato preliminarmente aperto un dibattito circa la individuazione dell'organo che debba procedere a tale nomina e cioè se l'obbligo sia a carico dei soci, dell'organo amministrativo o di soggetti che siano espressamente indicati nei patti sociali.

In teoria, ogni soluzione potrebbe essere accolta, ma va rilevato che il comma 381 precisa che l'inosservanza di detto obbligo può addirittura costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, e quindi in tali ipotesi, si applicheranno le norme previste dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori.

In definitiva, quindi, può sostenersi che il dovere di nominare il responsabile di funzioni ricada necessariamente sull'Organo Amministrativo, in quanto alla mancata ottemperanza di tale obbligo di legge scatterebbe la loro responsabilità. Gli amministratori, pertanto, non potrebbero essere danneggiati dalla inerzia o dalla imperizia di altri soggetti, peraltro non passibili di sanzioni specifiche.

L'Organo amministrativo, peraltro, dovrà provvedervi in maniera oculata ed equilibrata, in quanto il responsabile delle funzioni deve espletare un incarico di collaborazione per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, e deve supervisionare le procedure aziendali affinché siano efficacemente raggiunti gli obiettivi sociali.

Circa la sua individuazione, va rilevato che essendo una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, non necessariamente deve rivestire la carica di amministratore cui attribuire una delega specifica; potrebbe, infatti, essere un institore, ai sensi dell'art. 2203 c.c., o anche solo un procuratore, ai sensi dell'art. 2209 c.c., dotato di un sufficiente grado di autonomia decisionale, o semplicemente un terzo, sempre purché l'attività altruistica possa essere racchiusa, come sembra, nell'esecuzione di specifici atti.

Ad ogni modo, considerato l'ampio margine di discrezionalità lasciato dal legislatore, appare decisamente opportuno che tale incarico venga assunto da un soggetto dotato di una adeguata e comprovata esperienza nello specifico ambito in cui l'impresa intende concretizzare il beneficio comune.

Appare doveroso precisare, comunque, che la presenza del responsabile non esonera dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni l'organo amministrativo e l'organo di controllo, i quali dovranno operare, per il raggiungimento delle finalità benefit, sotto la propria responsabilità.

Quindi, in sede di costituzione di società di persone (o di atto costitutivo di società di capitali laddove ci siano i presupposti previsti dallo statuto e/o le condizioni per verbalizzare la prima

riunione dell'Organo Amministrativo), ovvero in occasione della introduzione del modello benefit, il notaio rogante potrà suggerire di procedere anche alla nomina del *benefit director*.<sup>44</sup>

b) La predisposizione della c.d. relazione annuale

Il comma 382 dispone che l'organo amministrativo deve predisporre una relazione annuale avente ad oggetto l'attività (benefit *ndr*) svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente<sup>45</sup>.

Appare così consigliabile che i patti sociali prevedano espressamente tale obbligo per l'Organo Amministrativo proprio per ricordare tale attività tra quelle obbligatorie e dare un contributo di trasparenza nei confronti dei terzi.

Tale relazione costituisce un ulteriore obbligo formale che si aggiunge a quelli tradizionali a carico degli amministratori in seguito all'inserimento della società nell'ambito di società benefit, ed ha il precipuo scopo di rafforzare la trasparenza dell'operato dell'impresa.

Con tale documento, infatti, gli amministratori dovranno rendere conto ai soci (ed ai terzi) circa le ricadute sociali conseguenti all'attività svolta, dimostrando, così di aver colto lo spirito che ha animato la compagine nell'aver previsto l'attività benefit.

Sotto il profilo contenutistico nella relazione non possono mancare:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto sociale generato attraverso l'uso di *standard* esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti, e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla stessa legge;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

Considerando la circostanza che la norma prevede che il bilancio venga integrato dalla relazione di cui si discorre, appare conseguenza logica che nella redazione di quest'ultima si tengano ben presenti i principi generali di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c. e che si rispetti la previsione normativa della comunicazione all'organo di controllo ed al soggetto incaricato della revisione legale, e che si proceda anche al deposito presso la sede sociale ed alla pubblicazione sul sito internet.

---

<sup>44</sup> In base alla ricerca effettuata da M. BIANCHINI e C. SERTOLI, *op. cit.*, pag. 214, circa un quinto delle società benefit non ha individuato il responsabile di funzioni.

<sup>45</sup> Per un approfondimento circa la modalità di redazione di tale relazione annuale vedasi P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio di esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, pag. 572.

È utile precisare che la pubblicazione sul sito internet della società, purché sia istituito, diventa un importante veicolo mediante il quale il mercato<sup>46</sup> possa realmente acquisire informazioni utili per conoscere le peculiarità dell'attività di impatto sociale svolta dalla società, ma si presta ad essere pure un valido strumento di ausilio e la principale fonte di controllo per l'autorità antitrust in ordine alla valutazione di quanto posto in essere e la opportunità di comminare o meno le sanzioni amministrative previste dalla legge.

È, infine, intuitivo che, nel momento in cui la società rispetti fedelmente tale onere documentale, palesa alla generalità dei consociati il suo effettivo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità che abbiano un'impronta sociale, e si mostra a tutti gli effetti, con convinzione, come società socialmente orientata.

Tuttavia, quando l'attenzione si sposta sul profilo patologico della vicenda, la disciplina italiana non prevede alcuna sanzione che sia legata alla mancata osservanza degli obblighi di informazione e non prospetta nemmeno, per ottenere un effetto potenzialmente deterrente, l'introduzione di cause di decadenza dallo *status* di società benefit. Ne consegue che le uniche conseguenze sono legate alla perdita di credibilità nei confronti degli *stakeholders* e al coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, peraltro, può solo intervenire in caso di pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.

Sulla relazione annuale è stato aperto un dibattito, soprattutto in seno ai professionisti che seguono le società, con riferimento in particolare alle modalità di redazione ed agli adempimenti pubblicitari.

A tal proposito, preliminarmente, è stato sostenuto che "la relazione come anche si evince dalla lettera a) (del comma 382) è redatta dagli amministratori e si aggiunge o integra quella sulla gestione ex art. 2428 c.c..<sup>47</sup> Tale tesi, però, è stata oggetto di critiche perché è stato affermato che tale documento non può costituire un vero e proprio allegato al bilancio stesso poiché la sua natura è completamente diversa dai dati contabili.

In ogni caso, è stato rilevato che, anche in tale circostanza, il legislatore è stato "pigro" o incompleto, in quanto ad esempio, in tema di società di persone non può prevedersi alcuna allegazione laddove manca proprio un obbligo di redazione del bilancio secondo gli stessi principi delle società di capitali.<sup>48</sup>

Al tempo stesso va segnalato che la responsabilità degli amministratori in caso di mancata redazione della relazione va assimilata anche a quella in cui la relazione non sia veridica o completa<sup>49</sup>, ampliando così le ipotesi di cattiva gestione.

---

<sup>46</sup> Condivisibile è l'affermazione secondo la quale "dal punto di vista degli *stakeholders* la pubblicazione della relazione con periodicità annuale dovrebbe consentire loro di esprimere un giudizio sulla coerenza tra i risultati raggiunti e le finalità individuate dalla società in fase di programmazione dell'attività", S. CORSO, *Le società benefit*, op. cit., 1027.

<sup>47</sup> FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*. 31 gennaio 2017, reperibile all'indirizzo [www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it](http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it), 16.

<sup>48</sup> G. RIOLFO, *Le società benefit in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa (II parte)*, in *Studium juris*, 2016, pag. 820.

<sup>49</sup> P. BUTTURINI, op. cit., pag. 576; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *Non profit*, 2017, pag. 267, in part. 275 nota 42.

Molto interessante è, poi, la ricerca di fattispecie affini, proprio per interpretare le intenzioni del legislatore e valutarne le conseguenze pratiche.<sup>50</sup> La dottrina, infatti, ne ha individuate due, di cui la prima rinvenuta nell'art. 2545 c.c., il quale prescrive in tema di relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa che "Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico."<sup>51</sup>

Tale similitudine, però, è stata contestata da altra parte della dottrina<sup>52</sup> per le oggettive differenze fra le due figure, con particolare riferimento al contenuto dei due documenti. Infatti, tale "analoga" relazione deve essere controllata dal revisore<sup>53</sup>, è oggetto di analisi da parte dei sindaci,<sup>54</sup> laddove nel nostro caso ciò non è previsto.

L'altra fattispecie simile può essere individuata nella dichiarazione non finanziaria prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254<sup>55</sup>, per la quale peraltro è stato introdotto uno specifico apparato sanzionatorio che prevede sanzioni amministrative pecuniarie, sia nelle ipotesi di omesso deposito, sia in quella di redazione in difformità alle disposizioni di legge sia, infine, in caso di falsità della stessa.

Anche tale similitudine, però, è stata negata in quanto la diversa formulazione della norma è tale da non rendere decisiva la analogia.<sup>56</sup>

E' interessante, poi, notare che il legislatore ha previsto la redazione della relazione e la allegazione della stessa al bilancio, ma nulla ha disposto in merito alla sua pubblicità. Ci si è chiesti, infatti, se anche essa debba essere depositata per la iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Parte della dottrina<sup>57</sup> ha dato per scontato tale adempimento pubblicitario, in quanto destinato ad una tutela dell'interesse dei terzi alla conoscibilità della relazione. Viceversa, secondo un altro orientamento, occorre essere più cauti<sup>58</sup> circa tale deposito nel Registro delle Imprese, in quanto è noto il principio di tassatività delle iscrizioni, tassatività che non è stata espressamente derogata dalla normativa in materia<sup>59</sup>.

---

<sup>50</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 581.

<sup>51</sup> Tale somiglianza è stata infatti evidenziata anche da FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *cit.*, pag. 17, ove si legge che "il precedente della relazione particolareggiata prevista nel comma 382 può rinvenirsi, ancorché con dovute differenze, nell'art. 2545 c.c."

<sup>52</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 583.

<sup>53</sup> S. AGOSTINI e S. CHIRICO, *Redazione di bilancio delle cooperative: raccomandazioni del Mise*, in *Cooperative e enti no profit*, 2017, n. 7 e 8.

<sup>54</sup> G. INSAUDO, *Il controllo delle società cooperative*, in *Il controllo nelle società e negli enti*, 2004, pag. 555.

<sup>55</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 583; S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, in *Orizzonti del Diritto commerciale – Rivista telematica*, 2017, n. 2, pag. 10; S. FORTUNATO, *L'informazione non finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, I, pag. 419.

<sup>56</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 586.

<sup>57</sup> D. LENZI, *op. cit.*, pag. 911; G. RIOLFO, *op. cit.*, pag. 819.

<sup>58</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 586.

<sup>59</sup> F. LICENZIATO, *La società benefit – il futuro tra profit e non profit*, in *No Profit*, 2016, pag. 122.

Si sostiene infatti, che la allegazione al bilancio non implica necessariamente il deposito presso il Registro delle Imprese, anche perché esistono altri documenti che, pur redatti, non vengono pubblicati ma trovano spazio solo presso la sede sociale.

Ci si è domandati, infatti, se la prescrizione prevista dal comma 382 si limiti a prevedere la redazione della relazione (salvo il deposito presso la sede sociale e/o sito internet) ovvero intenda implicitamente integrare la normativa generale in tema di documenti iscrivibili nel Registro delle Imprese.

Va, comunque, segnalato che, anche seguendo le indicazioni di organismi nazionali<sup>60</sup>, la prassi sembra essersi orientata non soltanto per la ammissibilità della pubblicità della relazione annuale come allegato al bilancio, ma addirittura per la sua doverosità, pur se - con forza - un diverso orientamento ritiene che tale iscrizione sia in chiaro spregio del principio della tassatività delle iscrizioni<sup>61</sup>.

## 5) LA AMPLIATA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI: IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

Con riferimento alla propria attività, la introduzione del doppio oggetto, modifica, e sotto un certo profilo amplia, per gli amministratori la propria responsabilità. Come abbiamo visto, infatti, essi da un lato sono esonerati dal perseguimento assoluto del mero lucro, ma dall'altro vengono sensibilmente coinvolti anche nel perseguimento dei più volte citati aspetti sociali.<sup>62</sup>

L'amministrazione della società (ai sensi del comma 380), infatti, in linea con le dette peculiarità della finalità sociale, dovrebbe essere effettuata in modo da bilanciare:

- l'interesse dei soci;
- il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
- gli interessi delle categorie previste dal comma 376, sopra ricordate.

È chiaro che nel momento in cui l'attenzione converge sulla società tradizionalmente intesa, la condotta dell'Organo Amministrativo appare ispirata ad un unico e prioritario criterio: il soddisfacimento di un interesse sociale, pienamente coincidente con la massimizzazione del profitto e la divisione degli utili tra i componenti della compagine sociale.

L'attività di *governance*, invece, si complica notevolmente nel momento in cui per la società benefit diventa essenziale anche la ricerca di nuove modalità di efficienza e l'individuazione di un nuovo punto di congiunzione tra i molteplici ed eterogenei interessi emergenti in seno al *public benefit*.

---

<sup>60</sup> Vedi la *Guida nazionale Unioncamere bilancio*, 2018, reperibile all'indirizzo [www.unioncamere.gov.it,28](http://www.unioncamere.gov.it,28).

<sup>61</sup> P. BUTTURINI, *op. cit.*, pag. 587.

<sup>62</sup> In tema di responsabilità degli amministratori vedi S. PRATAVIERA, *Società Benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, pag. 200; A. DACCO', *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia negli Stati Uniti*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, 2021, pag. 40.

Di conseguenza, affinché l'incarico degli amministratori possa ritenersi espletato in modo soddisfacente, non è sufficiente il vaglio della *performance* economico-finanziaria, ma occorre necessariamente valutare anche quale sia la *performance* qualitativa, e quindi l'impatto che la società sia riuscita a produrre sull'ambiente e sulla società civile.

Una fattispecie giuridica che ha già messo l'operatore di fronte alla necessità di ricercare un prudente equilibrio degli interessi è rinvenibile nella disciplina della direzione e coordinamento di società, contenuta negli artt. 2497 e ss. c.c.. In tale caso è essenziale attuare un vero e proprio bilanciamento delle molteplici posizioni, e l'attività imprenditoriale non può che essere concepita come l'emblematica sintesi tra l'interesse del gruppo unitariamente considerato, e quello proprio della singola società che compone il gruppo stesso.

L'organo a cui è demandata la gestione dovrà, pertanto, agire con la massima diligenza e perizia richiesta per lo svolgimento dell'incarico, ponendo in essere una vera e propria compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi che le scelte operate hanno prodotto, o produrranno, sugli interessi coinvolti.

Poiché il principio della corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette può essere concepito come una clausola generale dell'ordinamento giuridico e si presterebbe pienamente ad applicarsi anche all'attività svolta nel contesto delle società benefit, l'organo amministrativo ha un esempio concreto a cui ispirarsi.

Al fine di coinvolgere gli amministratori, pertanto, potrebbe essere utile ricordare - in occasione della nomina - la necessità per gli stessi di perseguire entrambi i richiamati scopi sociali.

Va, poi, segnalata anche la posizione di coloro che ritengono che le prescrizioni previste in sede di doppio oggetto sociale non esauriscano tutte le fattispecie riconducibili ad una società benefit. Potrebbe sostenersi, infatti, anche la tesi in base alla quale l'attività benefit non venga espressamente indicata nell'oggetto sociale, ma rientri nel contenuto del mandato dato dall'assemblea agli amministratori per il perseguimento delle finalità sociali.

Si potrebbe, infatti, immaginare che l'oggetto sociale resti limitato a quello "profit" laddove, invece, l'attività no-profit sia esplicitata nei poteri attribuiti agli amministratori, anche con un diverso impatto fiscale. Ovviamente tale tesi va coordinata con gli interrogativi già posti in precedenza in tema di oggetto sociale, con particolare riferimento ai commi 377 e 379.

Interessante, quindi, è capire quando effettivamente detta ulteriore e/o diversa responsabilità emerga, ed in particolare nei confronti di chi essa sussista, considerata soprattutto la laconicità delle disposizioni contenute nella norma<sup>63</sup>.

Sicuramente si ha responsabilità verso la società<sup>64</sup> nel momento in cui l'attività gestoria non avvenga nel rispetto del bilanciamento degli interessi, considerata la mancata ottemperanza al dovere imposto dalla legge e dallo statuto di perseguimento del beneficio comune.

---

<sup>63</sup> Interessante in proposito il dibattito sviluppato nel forum virtuale pubblicato sul n. 2/2017 dalla rivista telematica *Orizzonti del Diritto Civile*, citata alla nota 12.

<sup>64</sup> Detta responsabilità sarà vagliata sulla scorta del canone della diligenza del buon padre di famiglia e delle norme previste in tema di mandato per le società di persone, mentre sulla base della diligenza professionale disciplinata dagli art. 2392 ss. c.c. e

Ora, di regola, affinché possa essere fatta valere l'azione di responsabilità viene richiesta la presenza di un danno patrimoniale subito dalla società che, nel caso di specie, non si presta ad essere facilmente individuabile. Più che altro, non è agevole collegare la lesione del patrimonio sociale al mancato perseguimento del beneficio comune; perciò, a titolo esemplificativo, la vicenda potrebbe sembrare più facilmente riconducibile alle conseguenze legate al danno all'immagine, alla reputazione della società per la mancata ottemperanza alla "finalità non lucrativa" oppure potrebbe aver condizionato la decisione delle banche di accordare o meno un finanziamento, in quanto proprio la circostanza che si tratti di una società no-profit potrebbe influenzare in modo determinante la decisione del terzo.

Evidentemente quanto più sarà disciplinata nel dettaglio nei patti sociali detta operazione di bilanciamento, tanto minore sarà la discrezionalità adoperata nella gestione, e ridotte saranno le possibilità che si giunga alla sanzione della revoca dell'Organo Amministrativo per giusta causa, o al mancato rinnovo della carica, o addirittura all'azione di responsabilità.

Soffermandosi, invece, sui creditori sociali occorre considerare che la loro posizione è espressamente tutelata dal legislatore nel momento in cui gli amministratori, non ottemperando agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, causino l'insufficienza del patrimonio ai fini del soddisfacimento dei crediti. Anche l'eventuale perdita di immagine, quindi, potendo causare danni indiretti al patrimonio societario, potrebbe stimolare un intervento dei creditori a danno degli stessi amministratori.

I creditori potranno, dunque, chiedere il risarcimento del danno emergente e, se configurabile, anche del lucro cessante, proprio quando il depauperamento del patrimonio sociale dovesse essere imputabile alla colpa del *management* e per questo dovesse essere indirettamente frustrato il loro diritto ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione.

Ma il vero problema cruciale che la nuova disciplina solleva riguarda la possibilità di ipotizzare o meno una responsabilità dell'Organo Amministrativo anche nei confronti degli *stakeholders*<sup>65</sup>,

---

2476 c.c. per le società di capitali. Più precisamente, considerando che il perseguimento del beneficio comune costituisce parte integrante dell'oggetto sociale, "ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di persone all'oggetto sociale (analogamente a quanto avviene per le società di capitali), il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, del primo rispetto al secondo, mentre non è sufficiente il criterio dell'astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, l'elencazione statutaria di atti tipici mai potrebbe essere completa, attesa la serie di atti che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività; dall'altro, anche l'espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia in concreto rivolto allo svolgimento di quella attività. Né, rileva, infine, la buona fede del terzo, ai sensi dell'art. 2298 c.c., comma 1, c.c., non trattandosi della violazione di specifici limiti al potere rappresentativo degli amministratori, bensì dello stesso limite generale dell'oggetto sociale", Cass. 12 dicembre 2016, n. 25409, in *Italggiureweb*; in conformità a tale orientamento, Cass. 21 novembre 2002, n. 16416 in *Riv. not.*, 2003, 1021 ss., con nota di C. VOCATURO, *Concessione di garanzia a favore di debiti altrui, atti estranei all'oggetto sociale e limiti al potere degli amministratori*; *Giust. civ.*, 2003, I, 1029 ss.; *Foro pad.*, 2003, I, 42 ss..

<sup>65</sup> Il termine *stakeholder* ("to hold a stake") letteralmente significa possedere o essere portatore di un interesse. Dunque, lo *stakeholder* di una organizzazione è, per definizione, un individuo o un gruppo che può influire o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'impresa in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto oppure portatore di interessi che siano strettamente correlati all'attività di impresa e alle sue operazioni presenti o future. Appare utile, a tal proposito, un sintetico riferimento alle qualificazioni più significative che detta figura può assumere. Quando gli *stakeholders* sono definiti come primari o essenziali, hanno una forte capacità di intervento sulle decisioni dell'ente e la loro continua partecipazione assurge a presupposto indefettibile ai fini della sopravvivenza dell'impresa sociale; ne consegue che laddove anche solo una porzione di essi dovesse maturare la decisione di uscire, in parte o *in toto*, dall'impresa quest'ultima ne sarebbe gravemente danneggiata o difficilmente sarebbe in grado di continuare la sua attività. Gli *stakeholders* cd. secondari sono coloro che influenzano o sono

ossia dei soggetti o categorie di soggetti indicati quali destinatari del beneficio comune nel caso di mancato conseguimento della finalità di utilità sociale.

E' dubbio, comunque, se essi possano essere qualificati come terzi legittimati ad agire con l'azione individuale di responsabilità ai sensi degli artt. 2395 o 2476, comma sesto, c.c..

Vi è da dire che gli *stakeholders* non sono titolari di un vero e proprio diritto economico nei confronti della società benefit, non sono creditori *tout court* della società, ma sono solo portatori di un mero interesse economico in quanto titolari di una aspettativa di conseguimento di effetti positivi, raggiungibili se ed in quanto la società concretamente attui i propositi potenzialmente prospettati nello statuto.

E' corretto affermare che non può giuridicamente ritenersi esistente un'obbligazione che vincoli la società nei confronti di costoro perché se la responsabilità nei confronti dei terzi nasce essenzialmente da fatto illecito o da contratto - e l'atto costitutivo di una società benefit non può, ragionevolmente, essere qualificato come un contratto in favore di terzo - manca di fatto il titolo per avanzare pretese nei confronti della società, e quindi degli amministratori.

Ciò significa che il principio dell'autonomia gestoria o la cd. regola del giudizio imprenditoriale<sup>66</sup> non può subire condizionamenti e pressioni provenienti dai destinatari del *public benefit*, o essere scalfito dalla nuova normativa, in quanto essa impone quale unico correttivo ai consueti parametri di diligenza, lealtà e correttezza, il rispetto del canone aggiuntivo di una gestione equilibrata degli opposti interessi.

Ne consegue che le decisioni prese in tema di bilanciamento degli interessi sono sottratte al sindacato giurisdizionale, purché assunte in modo diligente e senza conflitti di interessi, dunque

---

influenzati dall'impresa, ma non sono impegnati in transazioni con essa e non sono elementi indispensabili ai fini della sua sopravvivenza. Non è erroneo affermare che, tuttavia, hanno la capacità di mobilitare e influenzare l'opinione pubblica a favore o contro le *performances* di un'impresa e potenzialmente possono provocare anche dei gravi danni ad essa. Esistono poi gli *stakeholders* cd. deboli e sono coloro che hanno un elevato interesse, ma una bassa influenza sull'attività. Precisamente, sono quei soggetti che non hanno i mezzi e gli strumenti per poter esprimere in modo omogeneo e forte i propri interessi e spesso vengono a coincidere con le fasce destinatarie dell'attività dell'ente.

<sup>66</sup> Nel nostro ordinamento tale regola, benché non espressamente codificata, trova un oggettivo riscontro in numerose pronunce giurisprudenziali: Cass. 31 agosto 2016, n. 17441, in *Le Società*, 2, 2017, 218 ss., con nota di S. SERAFINI, *Responsabilità degli amministratori non operativi: dal dovere di vigilanza al dovere di informarsi solo in presenza di segnali di allarme*, nella cui massima si legge che "gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgment rule", secondo cui le scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.". Cass. 2 febbraio 2015, n. 1783, in *Le Società*, 12, 2015, 1317 ss., con nota di L. LOPEZ, *Discrezionalità degli amministratori di S.p.a., diligenza e dovere di agire in modo informato* e in *Guida al diritto - Il sole 24 ore settimanale*, 10, 2015, 49 ss., con nota di P. PIRUCCIO, *Violato l'obbligo di diligenza nella gestione*, dalla cui massima si evince che "all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità". Notevole interesse in dottrina: C. ANGELICI, *Diligentia quam in suis e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2006, I, 677 ss.; D. CESIANO, *L'applicazione della "Business Judgment Rule" nella giurisprudenza italiana*, in *Giur. comm.*, 2013, II, 941 ss.

in modo informato, con la previa considerazione di tutti gli interessi coinvolti e con motivazione delle ragioni che ne sono alla base.<sup>67</sup>

Va, però, segnalata la disciplina prevista espressamente nell'art. 28 della citata legge 117/2017 sul Terzo Settore, in base alla quale potrebbe trovare spazio una interpretazione più rigorosa, fondata sulla responsabilità degli organi sociali anche verso soggetti non determinati in virtù di un interesse legittimo di diritto privato<sup>68</sup>.

Detto ciò, appare comunque dubbio che i terzi possano avvalersi della tutela racchiusa nell'art. 2395 c.c. (a meno che non siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori che abbiano ingenerato un legittimo affidamento circa l'adempimento della società), mentre sembra coerente ritenere che, laddove essi subiscano anche indirettamente un danno ingiusto alla propria sfera giuridico-patrimoniale in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori, possano avvalersi della protezione dell'azione generale di cui all'art. 2043 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale<sup>69</sup>.

In conclusione, la circostanza che l'organo amministrativo non persegua il beneficio comune è in ogni caso censurabile, ed i soci – in proprio e come componenti dell'assemblea – possono lamentare la mancata attuazione dell'oggetto sociale, chiedere il risarcimento del lucro cessante, riconducibile al dato che l'omessa attività altruistica non abbia prodotto alcun ritorno economico per la società, e del danno emergente, qualora i costi sopportati risultino essere ingiustificati rispetto a quanto ritenuto normalmente necessario. Nel caso in cui, invece, la massimizzazione del profitto subisca un ridimensionamento, affinché si abbia un più incisivo riscontro nella realizzazione degli interessi socio-ambientali, vi è da dire che i soci non possono sollevare alcuna obiezione sulla condotta assunta dall'organo amministrativo<sup>70</sup>.

In altri termini, il *prius* logico-giuridico ed essenziale per il vaglio dell'operato dei soggetti a cui spetta la *governance* della società resta quello di considerare se, con la dovuta diligenza, siano state poste in essere delle scelte compatibili con la natura di una obbligazione cd. "di mezzo" e

---

<sup>67</sup> La legislazione statunitense sulle *benefit corporations*, a differenza di quella italiana, ha esplicitamente chiarito che le scelte gestorie sono coperte dalla cd. "*business judgment rule*" e, quindi, l'organo amministrativo non può essere chiamato "a rispondere personalmente per il mancato perseguimento o la mancata creazione, da parte della società, del *public benefit* ovvero per le azioni o le omissioni compiute durante l'assolvimento dei suoi doveri, salva l'ipotesi in cui il suo comportamento sia stato condizionato da una situazione di interesse personale", S. CORSO, *Le società benefit*, cit., spec. 1023.

<sup>68</sup> "Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile, e dell'art. 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili."

<sup>69</sup> Non è persa inosservata la similarità intercorrente tra gli *stakeholders* delle società benefit ed i beneficiari delle fondazioni. Anche per questi ultimi si pone il quesito circa la loro qualificazione come terzi e la problematica legata all'individuazione dei rimedi da impiegare per attutire o elidere *in toto* le conseguenze, talvolta deleterie, legate all'attività posta in essere dagli amministratori dell'ente e che si ripercuotono sui loro interessi. In termini di tutela, pertanto, non sembra affatto peregrino il richiamo delle stesse conclusioni a cui si è appena pervenuti, ossia la tutela connessa alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con la possibilità ulteriore di avvalersi dell'art. 2395 c.c., purché risultino essere sussistenti i relativi presupposti, G. IORIO, *Le fondazioni*, in *Il diritto privato oggi* (a cura di P. Cendon), Milano, 1997, 282 ss..

<sup>70</sup> Ciò detto, a garanzia del serio perseguimento degli interessi degli *stakeholders* e nell'ottica di prevenire l'adozione di una condotta potenzialmente lesiva da parte degli amministratori, sarebbe, altresì, possibile prevedere, a livello statutario, un esplicito diritto ad un indennizzo per il caso in cui proprio l'inerzia dell'organo amministrativo frustri l'effettiva realizzazione di detti ulteriori interessi, D. LENZI, *Le società benefit*, cit., 920.

non “di risultato”; quindi la circostanza che *a posteriori* le scelte effettuate si siano rivelate dannose, erranee o semplicemente dotate di una forza propulsiva molto più modesta rispetto alle aspettative, non consentirebbe di muovere alcuna accusa in ordine alla gestione degli affari sociali.

Altri motivi di responsabilità gestoria – come abbiamo visto – possono essere individuati nella violazione dello specifico obbligo di individuare il responsabile incaricato di assicurare la realizzazione del beneficio altrui e per il caso di mancata (o incompleta o non veritiera) predisposizione della relazione annuale.

In questi due casi, l’inadempimento comporta una violazione di obblighi di legge e dunque non lascia spazio a discrezionalità in merito alla sussistenza o meno di responsabilità.

Occorre precisare, infine, che il controllo del rispetto della disciplina della società benefit non è solo rimesso all’iniziativa dei summenzionati soggetti, ma, ai sensi del comma 384, trovando applicazione le disposizioni di cui al d.lgs. 2 agosto 2007, 145 (in materia di pubblicità ingannevole) e del codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006 (in tema di pratiche commerciali scorrette) è, altresì, previsto il coinvolgimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell’esercizio di poteri sanzionatori<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Autorevole dottrina sostiene che l’intervento sanzionatorio possa correttamente aver seguito nel momento in cui la società ha adottato la denominazione “società benefit” o l’abbreviazione “SB” (G. FINOCCHIARO, *Si alle società benefit a metà tra il profitto e bene comune*, in *Guida dir.*, 6, 2016, 39 ss.), mentre è dubbio se sia possibile addivenire alle medesime conclusioni nel caso in cui i terzi abbiano fatto affidamento sul perseguimento del beneficio comune non dalla denominazione, ma dalle informazioni desumibili dalla relazione annuale.